

brio del nostro bilancio. Ma occorre notare che, per queste linee, che erano già state decretate da leggi precedenti, dalle leggi del 1879 e del 1888, con una legge proposta dal ministro degli esteri, quando reggeva il dicastero dei lavori pubblici, nel 1897, si deliberò bensì di sospendere fino a nuovi provvedimenti le costruzioni dirette dallo Stato, ma si intese allora di sostituire al provvedimento della costruzione diretta a carico dello Stato il provvedimento di determinate sovvenzioni chilometriche...

Biancheri. Senza pregiudizio.

Carmine... senza pregiudizio.

Ora se non si vuole ridurre la deliberazione che fu presa allora ad una vera derisione, non si può limitare eccessivamente la facoltà del Governo, soprattutto per riguardo a queste linee, già decretate dalle leggi del 1879 e del 1888.

Non faccio proposte concrete, non domando, come domanda l'onorevole Curioni, dichiarazioni al Governo in senso diverso da quelle che domanda l'onorevole Curioni; ma eccito però e raccomando al Governo e alla Giunta generale del bilancio di non pregiudicare, così per incidente, una questione gravissima, e che potrebbe turbare i precedenti impegni già presi dal Governo e dal Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zeppa, relatore. La Giunta accetta la proposta dell'onorevole De Nava, che riconosce giustissima.

La questione sollevata dall'onorevole Curioni è di molta gravità. Che il Governo non possa assumere gl'impegni al di là di cinquecentomila lire annualmente, com'è prescritto dall'articolo della legge del bilancio, non è dubbio; e poichè poteva esservi qualche dubbio, la Giunta ha presentato un emendamento che chiarisce perfettamente l'articolo e ciò che riguarda gl'impegni da prendere oltre il limite massimo. Ma altra cosa è la questione che oggi solleva l'onorevole Curioni che ove il Governo non prenda in un anno impegni per la somma di cinquecentomila lire, s'intenda che la somma non rimanga impegnata. Questo è il quesito.

Ma se la legge fu fatta per venire in sussidio di queste linee ferroviarie, con la proposta dell'onorevole Curioni potrebbe darsi che, in un dato momento, dovesse scomparire per

intero il sussidio chilometrico, perchè, se in un anno, per esempio, non vi è alcun contratto d'impegno, egli vorrebbe che l'impegno di cinquecentomila lire o qualunque altra somma la legge del bilancio volesse stabilire non si potesse più erogare. Ora la Giunta generale del bilancio non può accettare quest'idea e propenderebbe piuttosto per lasciare l'articolo in modo che, limitando alle cinquecentomila lire, o qualunque altra somma, l'impegno per l'esercizio 1901-1902, si intenda che non si possa mai andare al di là di questa somma, che, quindi, quando l'articolo sia approvato per cinquecentomila lire, o altra somma, rimanga l'impegno per detta somma all'anno.

Questa è l'interpretazione che la Giunta dà all'articolo 4 della legge del bilancio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. Trovo opportunissima la domanda che ha fatto l'onorevole De Nava, mentre appunto esaminando questa materia, io mi era già fatto la domanda se convenisse, in sede del presente bilancio, provvedere ad uno stanziamento effettivo; ma poichè è risultato dall'esame delle concessioni fatte che nessun pagamento di sovvenzione potrà aver luogo, nel prossimo esercizio, così mi sono astenuto dal proporre qualsiasi modificazione. Però io credo che nell'esercizio dell'anno venturo non solo dovrà essere rinnovato l'impegno, ma questo impegno dovrà esser rafforzato da un formale stanziamento.

Quindi io assicuro che unirò allo stato di previsione del bilancio del tesoro, per il prossimo esercizio, anche l'elenco delle concessioni fatte, come ha chiesto l'onorevole De Nava.

Devo dichiarare all'onorevole Curioni che io non posso assolutamente associarmi all'interpretazione da lui data all'articolo quarto della legge 30 aprile 1899. Tale articolo aveva un obiettivo evidentemente finanziario, ed era questo, che, senza deliberazione del Parlamento, quella prima somma di 500 mila lire, che già si stanziava nell'esercizio 1899-900, non avrebbe potuto venire modificata. E lo scopo di quella disposizione era appunto di impedire al Governo che si assumessero impegni i quali riuscissero eccessivi in ordine al bilancio.

Se, dunque, dalla disposizione dell'articolo, quarto, discende la conseguenza che il potere esecutivo non può impegnare alcun